

R.G. N. 6647/04
Sez. N. 11077/04
Cron. N. 17385/19/04

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

Sezione quinta

Il Giudice di Pace dr. [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4647/2004 del ruolo generale affari civili contenziosi promossa da [REDACTED], elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Principe di Belmonte n.90, presso lo studio legale dell'avv. Andrea Terranova dal quale é rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente al dott. Tiziano Castigla come da mandato a margine dell'opposizione,

OPPONENTE

contro

Comune di Palermo,

OPPOSTO contumace

Oggetto: Ricorso in opposizione avverso il verbale di contestazione della Polizia Municipale di Palermo n. B 286278 del 08.06.2004.

Conclusioni dell' opponente:

- Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'invalidità del verbale di accertamento opposto e per l'effetto annullarlo in accoglimento dei dedotti motivi e/o per quanto possa nascere dai fatti o dalla legge.
- Accertare, dichiarare e disporre la non sottraibilità dei dieci punti dalla patente del sig. [REDACTED]
- Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'invalidità della sanzione accessoria della

sospensione della patente di guida cat. C n. U15816398J rilasciata a Palermo il 25.08.03 intestata al
ricorrente [REDACTED] e disporre l'annullamento del provvedimento di sospensione della
sopradetta patente, del provvedimento di annotazione sul documento stesso, e, ove già eseguita,
disporre la cancellazione dell'annotazione di sospensione della predetta patente di guida.

In via subordinata, nel caso in cui le motivazioni dedotte non siano ritenute in tutto o in parte
fondate, modificare la sanzione comminata riducendo l'entità della sanzione pecuniaria dovuta e/o
riducendo i punti da decurtare dalla patente, nella misura ritenuta equa e/o di giustizia.

Adottare ogni altro eventuale provvedimento ritenuto di giusto diritto dei ricorrenti, in forza del
proprio libero ed autonomo convincimento e potere, rilevando d'ufficio anche vizi di legittimità e/o di
merito diversi da quelli denunciati dai ricorrenti e rilevabili d'ufficio, ove ne siano rinvenuti ulteriori e
diversi.

Condannare l'Amministrazione opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio..

Conclusioni dell'opposto:

Nessuna.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 14 Luglio 2004 il sig. [REDACTED] proponeva
opposizione avverso il verbale in oggetto con il quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di €
343,35 oltre il sequestro della patente e la decurtazione di dieci punti, per sanzione amministrativa
pecuniaria per violazione dell'art. 142/9 del Codice della strada per superamento del limite massimo di
velocità, accertato con apparecchiatura "Telelaser Ultralyte", dell'autovettura Citroen Saxo tg. AW
[REDACTED] in via Regione Siciliana corsia laterale direzione Trapani.

Eccepiva l'opponente:

1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345 del D.P.R. 495/92 e dell'art. 142 del c.d.s. per errore
di utilizzazione e/o collocazione e/o rilevazione dell'apparecchiatura Telelaser, mancanza di prova
certa, errore di percezione e falsa rappresentazione della realtà, mancata emissione e/o stampa e/o
consegna dello scontrino ed errore nella copiatura e trascrizione dei dati rilevati sullo scontrino e,
infine, carenza di efficacia probatoria delle valutazioni dei verbalizzanti e mancata taratura della

strumentazione;

violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 383 comma 2 del D.P.R. 495/92 e degli artt. 200 e 203 comma 1 *bis* del nuovo codice della strada per mancata specificazione della possibilità di ricorrere *direttamente* al Prefetto.

Dichiarata la contumacia dell'opposto Ente Pubblico, all'odierna udienza, il Giudice di Pace, ritenuta natura la causa per la decisione sulle conclusioni della parte costituita, la pone in decisione mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

l'art. 142 comma 6 del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce che "*per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento*". Ne consegue che le risultanze di attrezzature omologate costituiscono fonte di prova, purchè siano conformi a quanto disposto dal regolamento.

In proposito l'art. 345 comma 1 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 stabilisce che "*le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente*".

Infine, perchè sia contestata l'infrazione in modo chiaro ed accertabile lo strumento deve essere in grado di rilevare la targa dell'automezzo sul quale compie la rilevazione, o, a tutto concedere, deve perlomeno consentire una semplice individuazione dello stesso.

Quanto al caso di specie non è accaduta il quanto il "Telelaser Ultralyte" stabilisce in un margine molto sottile di tempo (0,4 secondi) la velocità di marcia del veicolo investito dal suo raggio, ma, non avendo, a differenza delle apparecchiature "autovelox", rilevatori fotografici, non è in grado di identificare l'autovettura della quale sta misurando la velocità, specie quando si è in presenza del suddetto apparecchio contemporaneo di più mezzi e tenuto conto che la velocità può essere rilevata perfino alla

istanza di 610 mt. dagli agenti che utilizzano l'apparecchiatura. Tanto che lo scontrino rilasciato dal telelaser indica solo la velocità che ha registrato, ma il tipo di autovettura ed il numero di targa sono inseriti manualmente dall'agente accertatore.

L'accertamento nella specie contestato, non avendo consentito un riscontro oggettivo, vale a dire documentale, della misurazione della velocità e la certezza dell'individuazione delle generalità del veicolo, è, dunque, avvenuto in palese contrasto con il citato art. 345 D.P.R. n. 495/1992 che, invece, richiede un riscontro chiaro ed accertabile della velocità, corrispondente ai requisiti di esattezza scientifica, così da eliminare o, quanto meno, ridurre al minimo il rischio di errore umano.

La stessa giurisprudenza stabilisce che la misurazione effettuata con il telelaser è illegittima e pertanto suscettibile di annullamento in sede giudiziaria poichè non è conforme ai dettati dell'art. 345 del reg. C.D.S. (Tribunale di Padova - 12.07.2000, Giudici di Pace di Forlì - 16.10.2000, Milano - 31.01.2001, Torino - 20.03.2001, Sondio - 22.10.2001, Civitavecchia 29.10.2001, Gallarate - 23.01.2002, Cagliari - 20.03.2002, Catanzaro - 21.11.2002, Rho - 24.10.2002, Fabriano - 20.02.2002, Acqui Terme - 01.03.2004, ecc.)

In tema di apparecchiature e mezzi di accertamento dei limiti di velocità, l'art. 345 del regolamento del nuovo codice della strada, al fine di consentire il contraddittorio con il presunto trasgressore e per una imprescindibile esigenza di certezza, esige che la misurazione della velocità tenuta da un certo veicolo venga effettuata integralmente dall'apparecchiatura, senza alcun intervento dell'uomo, pena l'inaffidabilità della stessa misurazione, rimessa esclusivamente all'accortezza dei riflessi e alla buona vista dell'agente accertatore. Deve pertanto considerarsi illegittima la misurazione della velocità effettuata tramite telelaser, posto che le modalità di funzionamento dell'apparecchio non sono tali da fornire la prova oggettivamente verificabile che la velocità riportata dal display corrisponda ad un determinato veicolo" (Tribunale di Padova, 1237 / 98 R.G. del 12 Luglio 2000).

D'altronde, lo stesso art. 345 del reg. C.d.S. aggiunge che le apparecchiature, oltre a fissare la velocità in modo chiaro ed accertabile, debbono tutelare "la riservatezza dell'utente". Se la velocità fosse accertata solo mediante la percezione visiva dell'agente, anzichè con un riscontro documentale, verosimilmente di tipo fotografico, non sussisterebbe alcuna esigenza di tutelare la

riservatezza dell'utente.

Del resto, lo stesso legislatore con legge 1 Agosto 2002 n. 168 di conversione del decreto legge 20 Giugno 2002 n. 121, coerentemente con la costante giurisprudenza, ha sancito all'art. 4 comma 3 che ".....la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione".

Atteso che il telelaser non individua in modo accertabile (cioè oggettivamente verificabile) il veicolo al quale si riferisce la velocità apparsa sul display, l'omologazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici con decreto 8/9/97 n. 1499 deve ritenersi illegittima per violazione dell'art. 345 primo comma Reg. C.d.S. e va pertanto disapplicato, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 20.03.1965 n. 2248 all. E. Essendo illegittima la misurazione della velocità con il telelaser e mancando la prova oggettivamente verificabile che la velocità stessa si riferisca proprio al veicolo del ricorrente, l'opposizione va accolta con il conseguente annullamento del provvedimento opposto.

In fine, lo stesso comportamento processuale dell'opposto Comune di Palermo che non ha fatto pervenire alcuna documentazione attestante l'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata ed il suo corretto ed effettivo funzionamento, ma ha preferito disertare il processo rimanendo contumace rafforza il convincimento dell'inesistenza di controdeduzioni atte a neutralizzare la pretesa attorea che non può essere distattesa, non residuando ombra di dubbio che il provvedimento opposto è illegittimo e va, pertanto, annullato.

Con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, restando l'assunzione di prove d'ufficio, prevista dall'art. 23 comma 6 della L. n. 689 del 1981, una facoltà e non un obbligo del pretore, il cui

esercizio é affidato alla sua discrezionalità. Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto del citato art. 23, l'opposizione deve essere accolta" (Cass. civ. sez. I, 26.05.1999 n. 5095).

Si ritengono, tuttavia, sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace

- visti gli atti del processo;

- viste le conclusioni della parte costituita;

- visti gli artt. 100 e 116 c.p.c., 22, 22 bis e 23 L. 689/81, 200 e 201 D. Lgs. n. 285/92 e

definitivamente pronunciando;

- nella contumacia dell'opposto Ente Pubblico;

in accoglimento della proposta opposizione,

dispone

l'annullamento del verbale di contestazione n. 286278 dell'08.06.2004 della Polizia Municipale di Palermo a carico di ~~_____~~

Compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in

Palermo, 02 Dicembre 2004

IL GIUDICE DI PACE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 02 DIC 2004

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Ufficio del Giudice di Pace di Palermo
E' copia conforme all'originale

Palermo, il 15 GEN 2005